

" RIFORMA GELMINI E D.LGS 81/08. NUOVE PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE NEGLI ATENEI "

Giornata di Studio Nazionale

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2012

Aula magna S. e R. Raeli - Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Roma Tor Vergata

" Dal D.Lgs 626/1994 al D.Lgs 81/2008,
dal D. M. 363/1998 al ... nulla?"

Lanfranco Barberini (CoNUER- RLS)

Lanfranco Barberini



Ateneo di Perugia



Co.N.U.E.R.-R.L.S.
Coordinamento Nazionale RLS
Università ed Enti di Ricerca



Cosciente preoccupazione
o polemicazzata?



Premessa: partiamo da lontano.....

- Pressione mediatica molto intensa riguardante la P.A.;
- Le Università presentate come "culle" di bassa produttività e poco peso scientifico internazionale;
- Azione propedeutica alla Riforma??

Premessa:

Alcune criticità e conseguenze

- Distinzione poco chiara tra organi di indirizzo e organi di gestione;
- Ma il Datore di lavoro chi è?

Premessa:

Alcune criticità e conseguenze

Distinzione tra organi di indirizzo e organi di gestione

Problematicità, di non poco conto, è quella che la Legge di riforma, contrariamente a quanto previsto per tutte le Pubbliche Amministrazioni, all'art. 2 comma 1, non ha effettuato una distinzione netta tra organi di indirizzo e organi di gestione così come richiede invece il D.Lgs. 165/2001.

Nel ricordare che l'art. 15 comma 2 del suddetto D.Lgs. dispone che *"nelle università ...le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento"* la Legge 240/10 non solo non ha chiarito quali sono gli atti di gestione della ricerca e dell'insegnamento che non potranno essere devoluti ai "dirigenti amministrativi" o al "Direttore Generale", ma neanche ha indicato tra il S.A. e il C.d.A. e tra il Rettore e il Direttore generale quali siano gli organi di indirizzo e quali quelli di gestione, e addirittura ha fatto peggio.

Infatti la Legge 240/10 ha spesso "confuso" le competenze degli organi di indirizzo con le competenze degli organi di gestione attribuendo ad alcuni organi sia competenze di "indirizzo" che competenze di "gestione" ed ha poi finito con l'attribuire al "Rettore" – che dovrebbe essere "organo di vertice" - tutte le competenze non espressamente attribuite ad altri organi dallo statuto (*cfr. art. 2 comma 1 lett. b) ultimo periodo*).

Premessa:

Alcune criticità e conseguenze

c) Ripartizione di competenze e responsabilità tra Rettore e Direttore Generale

L'individuazione delle competenze e responsabilità tra Rettore e Direttore Generale ha di riflesso anche la definizione della problematica inerente la dirigenza amministrativa e tecnica.

A tal fine, fermo restando le formulazioni poco chiare della Legge Gelmini circa le figure del Rettore e del Direttore Generale, è necessario definire e distinguere le funzioni di indirizzo del primo rispetto ai compiti di gestione del secondo; e ciò tenuto conto in particolare del rinvio operato per il Direttore Generale dalla Legge 240/2010 (art. 2 comma1 lett. o) all'art. 16 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e succ. mod. ed int., i cui principi non possono essere derogati dallo Statuto.

Da tale distinzione di ruoli e di compiti si potranno desumere più facilmente le competenze dei dirigenti, ai quali l'art. 4 comma 2 del citato Dlgs. 165/2001 riconosce *"la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*

Premessa:

Ancora criticità e conseguenze

- La riforma ha fatto sì che il PTA (mediamente il 45-50% del personale Universitario tutto) in generale risulta escluso dalla Governance degli Atenei;

Dalla 626/94 al D.Lgs 81/2008

L'evoluzione della normativa ha inciso in modo significativo riguardo la formazione, l'informazione, l'addestramento facendoli divenire strumenti essenziali della prevenzione.

Altrettanto dicasi per la partecipazione dei lavoratori ed in particolare per l'RLS messo sempre di più al centro del delicato snodo dei rapporti tra Datore di lavoro-Lavoratori. Figura alla quale viene richiesta sempre di più una aumentata "professionalità" dato il suo ruolo sempre più incisivo (ad esempio nella valutazione dei rischi).

Università e D.Lgs 81/2008

E ora??

Serve un nuovo Decreto che
sostituisca il D.M.363/98

D.Lgs 81/2008 art 3 comma2

Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,**OMISSIS**....., delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado....**OMISSIS**....., le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (*VEDI NOTA*) con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

D.Lgs 81/2008 art 3 comma2

NOTA

Scadenza rinviata ai sensi dell'art. 6 comma 9-ter. del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, ("all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi»") e dall'articolo 51 del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 coordinato dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 ("all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi» .")

Richiesta di parere del MIUR alle OO.SS. sul nuovo D.M.: la lettura del testo.....



Richiesta di parere del MIUR alle OO.SS. sul
nuovo D.M.:
dopo la lettura!



ALCUNE CRITICITA': Datore di Lavoro

- ❑ Art.12, comma 1 è assolutamente inopportuna la molteplicità dei datori di lavoro. Nel contesto universitario è opportuno ed auspicabile che il D.L. sia individuato, come unico soggetto, nella figura del Rettore (sia nell'ottica di riduzione e contenimento delle spese gestionali e organizzative, sia con l'obiettivo di identificare il D.L., nell'ambito degli Atenei, con un unico soggetto di vertice e in maniera univoca sul territorio nazionale).
- ❑ Il principio fondamentale della chiarezza ed unicità dei ruoli di responsabilità e di politica della sicurezza viene a mancare dando la possibilità di attribuire gli stessi obblighi a più persone all'interno dello stesso ente con la illusoria possibilità che altri possano avere lo stesso potere gerarchico e gestionale del Magnifico Rettore.
- ❑ La possibilità inoltre, attraverso l'utilizzo dell'istituto della delega, di nominare il delegato del Datore di Lavoro per risolvere situazioni particolari rafforza e non sminuisce il concetto di Datore di Lavoro unico.

ALCUNE CRITICITA': ancora

- Art. 12, comma 3 lettera C, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 16 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008, il soggetto delegato esterno all'ente, per esercitare le funzioni delegate deve avere completa autonomia di spesa. Di conseguenza il Datore di Lavoro dovrebbe mettere a disposizione di un "esperto esterno" parte dei fondi previsti per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Da sottolineare, altresì, che l'"esperto esterno" eserciterebbe un controllo diretto sulle attività dell'Ente delegante per conseguire le finalità delegate.

ALCUNE CRITICITA': ancora

- Art.12, comma 3, lettera d, Gli obblighi di formazione su specifiche mansioni non possono essere a carico del Datore di Lavoro dell'Ente distaccante, ciò implicherebbe la conoscenza a priori delle condizioni di lavoro e delle attrezzature utilizzate dal lavoratore distaccato. A carico del distaccante, al più, possono essere previsti gli obblighi di formazione generali (normativa, emergenza, ecc.), ma non la formazione specifica alla mansione.

ALCUNE CRITICITA': ancora.....

Nota all'Art. 12: si rileva l'assenza del richiamo esplicito alla figura del Dirigente come dettato dal D.lgs. 81/08. Ai fini della prevenzione e sicurezza, rientrano in tale figura i soggetti dell'Ente dotati di potere di spesa autonoma ad esempio Direttori di Dipartimenti, Presidi, Direttori dei Centri, Dirigenti amministrativi, ecc.. La stessa figura del Responsabile delle attività, di cui al comma 3 lettera M, ricadrebbe in tale definizione. Si propone il richiamo esplicito alla figura del *Dirigente* in ambito Universitario. L'insieme delle definizioni previste nell' D.lgs 81/08 e s.m.i., e le relative attribuzioni di compiti e di responsabilità, vengono sostanzialmente stravolte nel documento in esame. Scompare anche la figura del Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio, prevista dal D.M. 363/98 sostituita (vedi lettera M) dal Responsabile della Attività che per come è definito diviene un preposto di fatto che collabora e coordina preposti di fatto.

ALCUNE CRITICITA': ancora.....

ma i RLS??

Richiesta di interpello su “loop” normativo per gli RLS

- a) Nel testo del nuovo regolamento che andrà a sostituire il Decreto interministeriale 363/1998 approvato dalla Conferenza Stato Regioni l'art. 17 (Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza) paragrafo 1 recita: “Negli Enti l'elezione o la designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono effettuate secondo modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva di comparto”;
- b) Il CCNL Università 2006-2009 all'ART. 52 – II Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – recita: “La figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle complessivamente individuate e disciplinate dagli artt. 47 e segg. del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.”;
- c) Il DLgs 81/2008 alla Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) paragrafo 4 recita: “Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.

DUBBIO INTERPRETATIVO



non è chiaro se le rappresentanze sindacali in azienda sono da intendere le OO.SS. firmatarie del Contratto Nazionale oppure le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), perché se si ricade nella seconda ipotesi, il personale Docente e Ricercatore non potrebbe essere eletto/designato RLS in quanto personale non contrattualizzato.

Chi lascia la via vecchia per la nuova.....

□ Sicuramente quanto previsto nell'Art.7 del 363/1998 " :

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

Chi lascia la via vecchia per la nuova.....

2-Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto

Deduzione:

- nessuna difficoltà interpretativa, i commi risultano chiarissimi e appropriati alla particolare natura dell'organizzazione Universitaria.
- E allora perchè cambiare?????

Considerazioni da un RLS del PTA



- Il “combinato disposto” della Legge Gelmini e del DLgs 81 e in presenza di un D. M. sostitutivo del 363/98 che non sia strumento di certezza applicativa della norma provoca:
 - difficoltà nello stabilire nelle Università con certezza univoca nel territorio nazionale chi è il Datore di Lavoro e gli obblighi a lui connessi;

A pensare male si fa peccato, ma a volte.....



- la possibilità prevista nella bozza del nuovo D.M. di individuare più Datori di Lavoro complica il quadro ulteriormente. Come si farà a svolgere il ruolo di RLS? e soprattutto con quale DdL ci si interfaccia? uno? tutti? e le strutture in comune?? e va considerata la politica della sicurezza di tutto l'Ateneo o solo di alcune strutture??;
- difficoltà organizzative del SGS causate dalla non identificazione certa di chi sono i Dirigenti e i Preposti;
- il semplice rimando all'art.47 D.Lgs. 81 per l'identificazione di chi può fare l'RLS può escludere il personale Docente perchè non contrattualizzato;

A pensare male si fa peccato,
ma a volte.....



- Non è mica che si è trovato un escamotage per scaricare responsabilità e arrivare alla conclusione che la sicurezza è un problema che riguarda e investe il solo PTA??

Per sdrammatizzare un po' tra
il serio ed il faceto....

Ovvero un classico esempio di
interazione tra personale
Universitario Docente e
non.....

Tra il serio ed il faceto.....

Un tipo, solo, sta guidando la propria automobile, quando ad un certo punto capisce di essersi perso. Avvista un uomo che passa a piedi per la strada, accosta al marciapiedi e gli grida:

"Mi scusi, per favore, mi potrebbe aiutare? Ho promesso ad un amico di incontrarlo alle 2: sono in ritardo di mezz'ora e non so dove mi trovo ...!".

"Certo che posso aiutarla. Lei si trova esattamente in un'automobile, tra i 40 e i 41 gradi latitudine Nord e tra i 58 e 59 gradi longitudine Ovest. Sono le ore 14, 29 minuti e 37 secondi. Oggi è giovedì 19 aprile 2012 e con una temperatura di 19,5 gradi centigradi".

"Mi scusi, lei è un Tecnico Amministrativo dell'Università?" chiede il tipo dentro l'automobile.

"Certamente, come fa a saperlo?" risponde il pedone.

"Beh, perché tutto ciò che mi ha detto è tecnicamente ineccepibile, ma praticamente inutile. Infatti, non so che farmene con le informazioni che mi ha dato e mi ritrovo ancora qui perso per strada!".

Tra il serio e il faceto.....

"Lei allora deve essere un Docente dell'Università, vero?"
risponde il pedone.

"Infatti lo sono. Ma ... da cosa l'ha capito?" dice
l'automobilista.

"Abbastanza facile: lei non sa né dove si trova, né come ci è
arrivato, né tantomeno dove andare. Ha fatto una promessa
che non sa assolutamente come mantenere ed ora spera che
un altro le risolva il problema. Di fatto è esattamente nella
stessa pupu' in cui si trovava prima che ci incontrassimo, ma
adesso, per qualche strano motivo risulta che la colpa è mia
!".

BUON CAFFE' A TUTTI!!

Lanfranco Barberini



Ateneo di Perugia



Co.N.U.E.R.-R.L.S.
Coordinamento Nazionale RLS
Università ed Enti di Ricerca

